

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Isabella Smussi

Consulenti del lavoro

Silvia Margini
Roberta Maifredi

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard
Luisa Cirelli

Circolare SNA n° 4/2014

REGOLE PER LE COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Recentemente è stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento emanato congiuntamente con la Guardia di Finanza inerente le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni in materia di indagini finanziarie internazionali.

In particolare il nuovo art. 2, Legge n. 167/90 prevede la possibilità di richiedere, tramite PEC, da parte degli organi accertatori (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), agli Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziarie ex art. 11, D.Lgs. n. 231/2007 (tra questi soggetti rientrano gli *intermediari assicurativi* di cui all'art 109 c. 2 lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni *che operano nel ramo Vita*):

• **specifiche informazioni relative all'indicazione dell'identità del titolare effettivo** (secondo la definizione della normativa antiriciclaggio) **con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.**

L'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2014, introdotto da tale provvedimento è **stato recentemente abolito.**

L'Agenzia delle Entrate, con una risoluzione del 14/10/2014, ha riconosciuto che tutti i soggetti iscritti presso il Registro delle Imprese (tutte le società e le ditte individuali, quindi tutti gli Agenti) ovvero presso altri registro tenuto dalla Pubblica amministrazione, hanno già comunicato a detti soggetti il proprio indirizzo PEC.

E' possibile consultare l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (c.d. "INI-PEC"), per verificare la presenza del proprio indirizzo PEC.

ANNOTAZIONE VEICOLI UTILIZZATI DA SOGGETTI DIVERSI DALL'INTESTATARIO

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l'obbligo in capo ai soggetti utilizzatori

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

“abituali” di veicoli di terzi di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.

In particolare l’adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di **veicoli da parte di soggetti diversi dall'intestatario** per un periodo superiore a 30 giorni.

In particolare la norma in esame prevede, in capo all'utilizzatore, l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione l'utilizzo dell'autoveicolo di terzi, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione.

Il Ministero delle Infrastrutture, ha però chiarito che l'obbligo di cui sopra riguarda solo gli atti posti in essere dal **3 Novembre 2014**.

Una disciplina particolare riguarda il caso dei **veicoli intestati ad aziende** a titolo di proprietà, usufrutto, leasing o di locazione senza conducente, concessi per oltre 30 giorni in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti: la citata circolare precisa che il nome dell'utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione.

Dall'espresso riferimento ai “dipendenti” si potrebbe desumere che l’adempimento in esame non interessi i soci/amministratori/collaboratori, ma si ritiene comunque che, al fine di ottemperare alla ratio della norma, l’obbligo riguardi anche tali soggetti.

Il legale rappresentante dell'azienda comodante su delega del comodatario secondo il modello allegato alla circolare presenta istanza di annotazione presso l'Archivio Nazionale dei veicoli senza, in questa fattispecie, alcuna indicazione nella carta di circolazione.

Tale disciplina non ha rilevanza fiscale ed è indipendente dalla comunicazione dei beni in godimento ai soci.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta una **multa pari a € 705** e il **ritiro della carta di circolazione**.

ACQUISTO/COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DESTINATE ALLA LOCAZIONE

Per gli acquisti di unità immobiliari, effettuati dal 1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di soggetti privati è possibile usufruire di un'agevolazione con riferimento alle spese:

- di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione;
- per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili.

Requisiti

La nuova agevolazione è riconosciuta a condizione che l'**unità immobiliare**:

- sia a **destinazione residenziale “non di lusso”**;
- consegua prestazioni energetiche di classe A o B nazionale ovvero in base alla relativa normativa regionale;
- sia **destinata** entro 6 mesi dall'acquisto / ultimazione dei lavori **alla locazione per almeno 8 anni** e abbia carattere continuativo.

Con riferimento alla **locazione** è altresì necessario che:

- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- il canone di locazione non sia superiore a quello definito ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/98 (c.d. **contratti a “canone concordato”**), dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001 o ex art. 3, comma 114, Legge n. 350/2003 (contratti a “canone speciale”).

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Carattere dell'agevolazione

La nuova deduzione spetta:

- nella misura del **20% del prezzo di acquisto dell'immobile** risultante dall'atto di compravendita, ovvero dell'ammontare complessivo delle spese di costruzione attestata dall'impresa che ha eseguito i lavori;
- fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000.

La deduzione può essere usufruita anche in caso di acquisto / realizzazione di più unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il predetto limite di spesa (€ 300.000).

Con un apposito Decreto saranno definite le ulteriori disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.

BONUS ACQUISTO BENI STRUMENTALI NON IMMOBILIARI

L'agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, compresi coloro che hanno iniziato l'attività:

- da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell'attività inferiore a 5 anni;
- dal 26.6.2014.

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali (ad esclusione degli Immobili e dei beni elencati sotto) destinati a strutture ubicate in Italia:

- di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene);
- effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;
- in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Di seguito si riporta una tabella nella quale si richiamano i beni **non** agevolabili:

BENI NON AGEVOLABILI
Apparecchiature elettromedicali/elettroterapeutiche
Apparecchiature GPS
Autoveicoli trasporto merci
Autoveicoli trasporto persone e motocicli
Bilance di precisione
Computer
Lettori cd/dvd/bluray/mp3
Macchine fotografiche
Mobili ufficio e non
Modem
Monitor
Multifunzione (se svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa, scansione, copia, fax)
Palmas
Periferiche computer in generale
Radiatori
Rimorchi e semirimorchi
Server
Silos, cisterne, serbatoi
Sistemi antifurto/antincendio
Telefoni/fax/cellulari
Televisori
Trattori stradali
Utensili a mano
Videocamere

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% (con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'1.1 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall'1.1.2016).

Cause di decadenza

Il bonus è revocato e il credito dev'essere restituito in caso di:

cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;

trasferimento dei beni agevolati, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione.

In conclusione analizzando i beni su cui spetta l'agevolazione, e l'importo minimo che ciascun bene deve avere (euro 10.000), possiamo ritenere che per la Vs. categoria sia difficile ottenere detto beneficio.

INCREMENTO DELLA RITENUTA ANCHE SUGLI INTERESSI ATTIVI SU C/C

A decorrere dal 1 Luglio 2014, l'aliquota della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, è incrementata passando dal 20% al 26%, inclusi gli interessi su conti correnti e conti deposito.

ACCORDO ABI SULLA SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI PROROGATO AL 31/12/2014

Con il comunicato stampa 5 luglio scorso l'ABI ha comunicato la proroga al 31 dicembre p.v. del termine per le domande di sospensione dei debiti delle imprese e della validità dei plafond denominati "Progetti investimenti Italia" e "crediti PA" al fine di promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

MODIFICHE ALLE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI SOCIETÀ - D.L. N. 91/2014

Il DL n. 91/2014 (c.d. decreto "competitività") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno scorso introduce importanti modifiche alla disciplina societaria di cui al codice civile, nonché al TUF e al TUB. Di seguito, si esaminano brevemente le principali novità al codice civile.

Nuova misura del capitale sociale (minimo) delle spa

È confermata la modifica all'art. 2327, C.c. per effetto della quale il **capitale sociale minimo** per la costituzione di spa / sapa passa da € 120.000 a € 50.000, con possibilità per le **società già esistenti** di adeguarsi al nuovo limite previa specifica modifica statutaria.

Nomina del collegio sindacale / revisore nelle srl

A seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 2477 del Codice civile l'obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore di una srl non è più connesso all'entità del capitale sociale.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Pertanto la presenza dell'organo di controllo è ora obbligatoria solo qualora:

- per 2 esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Trasformazione società di persone in società di capitali

È confermata la modifica del comma 2 dell'art. 2500-ter, C.c., per effetto della quale, nell'ipotesi di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, **il capitale della società risultante dalla trasformazione**, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo, possa **risultare**, oltre che da una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343, C.c., anche **dalla documentazione** ex art. 2343-ter, prevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti, **senza** quindi necessità di **intervento del predetto esperto**.

LETTERE AI CONTRIBUENTI IN BASE AL NUOVO "REDDITOMETRO"

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato ad inviare ai contribuenti le prime lettere di comparizione per fornire dati ed informazioni fiscali utilizzando lo strumento di accertamento del Redditometro (art. 38, DPR n. 600/73) con riferimento al periodo d'imposta 2009.

I soggetti a rischio saranno selezionati tra coloro che presentano uno **scostamento significativo (superiore al 20%)** tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa.

Nei confronti dei soggetti **sottoposti a controllo tramite il redditometro** dovrà essere data **particolare importanza alla fase del contraddittorio e alla verbalizzazione** di quanto emerso in tale sede, tenendo conto della documentazione giustificativa fornita dal contribuente e delle argomentazioni addotte, evitando pretese impositive non correlate con la reale capacità contributiva dello stesso.

CHIARIMENTI IN MATERIA DI ONERI DETRAIBILI - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la recente Circolare n.11/E/14, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di Irpef, fornendo alcuni importanti chiarimenti in ordine agli oneri detraibili, in particolare sulle spese per recupero del patrimonio edilizio.

Principali risposte fornite dall'Agenzia:

Recupero del patrimonio edilizio – spese sostenute dal familiare convivente	La detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio spetta anche al familiare convivente purché sostenga le spese in questione e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Non rileva l'eventuale mancata indicazione nelle fatture delle percentuali di spesa in quanto tale dato può essere annotato successivamente, a condizione che sia indicato sin dal primo anno d'imposta, la percentuale di ripartizione della spesa sia mantenuta anche negli anni successivi e il comportamento dei contribuenti, in termini di pagamento, sia coerente con le indicazioni riportate.
Ripartizione delle spese su proprietà comuni in	L'Agenzia afferma che ai fini della detrazione necessita la costituzione del condominio, mediante la richiesta di attribuzione

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

<i>assenza di condominio</i>	del relativo codice fiscale.
<i>Spese per il recupero del patrimonio edilizio sostenute mediante finanziamento</i>	L'Agenzia ritiene che se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo può fruire delle detrazioni per i citati interventi a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi mediante bancario o postale recante la causale corretta di pagamento, ossia con l'indicazione della normativa relativa alla detrazione, i dati identificativi del soggetto beneficiario del bonifico e il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento.
<i>Bonifico per il recupero del patrimonio edilizio con causale errata</i>	L'Agenzia ritiene ammissibile la detrazione d'imposta anche nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e viceversa, sia errata e sia dovuta a un mero errore materiale e, quindi, non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%.
<i>Interventi che consentono la fruizione del bonus per l'acquisto mobili ed elettrodomestici</i>	Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono quelli ai commi 1, lett. a), b) e c), e 3 dell'art.16bis d.P.R. n.917/86, escludendo da tale elencazione, quindi, i c.d. "interventi minori", tra cui rientrano anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) del co.1 dell'art.16-bis del d.P.R. n.917/86. Tra gli interventi "minori" che non permettono di accedere al bonus mobili, l'Agenzia ricorda che rientrano anche gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all'abitazione.
<i>Pagamento mediante bancomat e carta di credito di mobili ed elettrodomestici</i>	L'Agenzia afferma che lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla tradizionale fattura, contenente tutti i dati richiesti per la detrazione in esame, lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente permette comunque l'accesso alla detrazione, se lo stesso contiene l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
<i>Data di acquisto mobili e grandi elettrodomestici</i>	L'Agenzia non prevede alcun vincolo temporale alla consequenzialità dei lavori e dell'acquisto del mobilio, permettendo l'accesso al <i>bonus</i> mobili, anche per tutto il 2014, a tutti quei contribuenti che hanno sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26.6.2012.

Sempre nella circ. n. 11 dell'Agenzia delle Entrate del 21 maggio scorso si forniscono ai contribuenti chiarimenti in materia di oneri detraibili. Nello specifico:

- si ammette la detraibilità IRPEF al 19% delle spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi nutrizionisti;

6

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

- è negata la detraibilità, quali spese mediche, degli importi pagati per le prestazioni rese dall'osteopata;
- è negata la possibilità di beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, in relazione alla quota del mutuo cointestato afferente al coniuge a carico;
- è ammessa la detraibilità degli interessi relativi ad un secondo mutuo, acceso in relazione all'acquisto di un'altra unità immobiliare adiacente a quella già adibita ad abitazione principale e oggetto di un primo mutuo, se le due unità immobiliari vengono accorpate e unificate catastalmente, con mantenimento della residenza.

LE RECENTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Illegittimità accertamento in base agli studi di settore

Con sentenza del 26 settembre 2014 n. 20414 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'accertamento basato sugli studi di settore necessita un grave scostamento e un'incongruenza tra reddito dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi che si fissa al 7%. Questa sentenza va a confermare quanto già espresso dalla stessa corte (l'ultima pronuncia sul tema è stata emessa il 24 settembre scorso) con riferimento all'accertamento analitico-induttivo che può essere motivato solo in presenza di un'abnormità e irragionevolezza tali da incidere sull'attendibilità complessiva della dichiarazione sotto il profilo dell'antieconomicità.

Sempre in merito agli Studi di settore, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inoltre chiarito che una elevata componente di "perdite su crediti" non è indice di una non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. In caso di eventuale non normalità del dato dichiarato, il contribuente potrà rimodulare il valore degli oneri diversi di gestione, depurandolo dei valori riferibili alle perdite su crediti, nonché segnalare tale operazione nell'apposito riquadro di Gericò.

Sequestro preventivo polizze assicurative sulla vita

Sulla scorta di precedenti orientamenti la Corte di Cassazione penale con la sentenza 18763 del 06/05/2014 ha formulato il seguente principio di diritto: la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all'art. 1923 cod. civ. La corte ha sancito quindi l'irrelevanza ai fini penali delle misure cautelari o esecutive previste dal codice civile.

La pronuncia riportata deriva dalla vicenda di un contribuente indagato per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, punito dall'art. 3 del Dlgs. n. 74/2000, cui è seguito il sequestro di tre polizze assicurative sulla vita.

In merito sempre alle polizze vita, in particolare i **prodotti assicurativi-finanziari** cioè le **Unit e Index Linked**, che assolvono più ad una funzione di investimento di capitali che a quella previdenziale, in senso maggiormente restrittivo rispetto alla posizione della Corte di Cassazione, si è espresso, invece, il Tribunale di Parma nella **sentenza 11 giugno 2010 n. 1107**, ritenendo che:

· le polizze *Unit e Index linked* **devono essere considerate prodotti finanziari a tutti gli effetti in considerazione della facoltà di riscatto anticipato in qualsiasi momento e dell'assenza di garanzie per l'assicurato in merito alla recuperabilità (almeno) del capitale investito;**

· **la circostanza che a queste forme di investimento sia associata un'assicurazione sulla vita risulta del tutto irrilevante**, tenuto conto del fatto che la finalità previdenziale assume carattere marginale, e, di conseguenza, le stesse sono pignorabili a nulla rilevando il regime disciplinato dall'articolo 1923 del Codice Civile

Alla stessa conclusione arriva anche dal Tribunale di Mantova che, nella sentenza **26 giugno 2012** (R.G. n. 1065/2011) relativa ad una richiesta risarcitoria relativa alle somme non corrisposte dalla compagnia assicurativa per effetto delle perdite della polizza Unit linked sottoscritta, ha specificato:

· “che il contratto assicurativo di cui si discute, **non appartiene al genus dei contratti assicurativi sulla vita**, posto che nelle assicurazioni sulla vita l’assicuratore, verso il pagamento di un premio si obbliga a pagare all’assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 c.c.), mentre nel caso di specie l’evento riguardante la vita incide solo in misura insignificante sul quantum, mentre non è al verificarsi di alcun evento che è collegato il pagamento in sé, ma alla scadenza del contratto”.

In ultimo anche una sentenza del **Tribunale di Milano del 1 luglio 2014** che stabilisce che le polizze di assicurazione a prevalente natura di investimento rispetto a quella previdenziale, si sottraggono alla regola della impignorabilità di cui all’art 1923 c.c. , in quanto dette polizze pur essendo classificate come previdenziali, svolgono in concreto una prevalente funzione di investimento.

Reato di omesso versamento delle ritenute di lavoro

Nella sentenza n. 19454 del 12 maggio scorso la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro potrà essere condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate previsto dall’art. 10 bis del D.Lgs n. 74/2010 senza che venga effettuata una verifica in capo a ciascun sostituto attraverso le certificazioni CUD dei dipendenti.

La Corte d’appello ha **correttamente** ritenuto che la prova del rilascio della certificazione (quindi dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni e delle trattenute operate) potesse ricavarsi da un dato “assolutamente non equivoco” (ossia il Mod. 770), poiché proveniente dallo stesso datore di lavoro obbligato. In altre parole, la Corte territoriale ha ritenuto **non necessario** verificare, sostituito per sostituito, se questi ultimi avessero ricevuto l’attestazione (Mod. CUD o altro) da parte dell’imputato, “poiché la presentazione della dichiarazione Mod. 770, con allegate le attestazioni nominative, è indice inequivocabile delle operate ritenute e delle rilasciate certificazioni”

Schede carburante false

Con la sentenza n. 18698 del 6 maggio scorso la Corte di Cassazione mostra di assumere un posizione severa in tema di utilizzo di schede carburante false, cui è riconosciuto la natura di fatture, perché soggette agli obblighi di annotazione e conservazione previsti dagli artt. 25 e 39 DPR n. 633/72; pertanto le schede-carburante per rifornimenti, in quanto equiparate alle fatture, sono idonee ad integrare il reato di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistente.

Omesso invio dell’avviso bonario nella liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata

Con la sentenza n. 1100 del 20 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha sancito che l’omissione della c.d. Comunicazione Bonaria di cui all’art 2 comma 412 della L. n. 311/2004 per i redditi soggetti a tassazione separata comporta la nullità della successiva cartella di pagamento, siccome è violato il procedimento di liquidazione delle imposte relative a tali redditi.

Secondo la norma citata il contribuente ha la possibilità di evitare l’iscrizione a ruolo delle sanzioni da omesso versamento, se paga quanto richiesto entro 30 gg. dalla data di ricezione dell’avviso.

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il prossimo 31 dicembre 2014 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili.

I registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono:

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

- il libro giornale;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri previsti dalla normativa Iva.

Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati **regolarmente** tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si segnala che se esso è tenuto con modalità diverse da quelle meccanografiche, va aggiornato entro il più breve termine dell'invio del modello Unico (30 settembre del periodo successivo a quello di riferimento).

ALIQUTA IRAP APPLICABILE AGLI AGENTI ASSICURATIVI

Le aliquote Irap sono state di recente interessate da una riduzione generalizzata per effetto del D.L. n. 66/2014 (c.d. decreto Irpef).

In particolare, a partire dal 2014 (con effetto, quindi, sulla dichiarazione Irap 2015) l'aliquota ordinaria è stata ridotta al **3,5%**, (fino al 2013 l'aliquota ordinaria Irap è pari a **3,90%**), alla quale va sommato l'eventuale incremento massimo dello 0,92% previsto da parte della singola Regione secondo le istruzioni alla dichiarazione Irap.

Si fa infatti presente che in alcune Regioni, come Toscana ed Emilia Romagna, è prevista la maggiorazione al 4,82% per diverse attività economiche, tra queste rientra il codice attività ATECOFIN 67.20.1 ("Attività degli agenti e dei broker delle assicurazioni") attività che non va assolutamente confusa con quella di "*Impresa di Assicurazione*" (le Compagnie Mandanti) le quali sono soggette ad una diversa tassazione.

LAVORO E PREVIDENZA

In previsione della scadenza della terza rata del fisso INPS previsto per gli artigiani e commercianti del 16 novembre, al quale sono soggetti anche gli agenti di assicurazione, si rammenta che a seguito dell'aumento dei valori contributivi operato da parte della L. n. 214/2011 ("Salva-Italia"), le aliquote contributive sono pari:

al 22,29% per i commercianti (19,29%, se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dai lavoratori autonomi è fissato in € 15.516 per il 2014.

Qualora il lavoratore superi tale soglia minima per la quota fissa contributiva, si applica un ulteriore punto percentuale (art. 3-ter L. n. 438/1992) fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l'onere previdenziale, che per il 2014 è pari a € 76.718 (€ 100.123 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 01/01/1996).

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 22 Ottobre 2014

(Maurizio Borboni)

